



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 215 DATA COMUNICATO 13/06/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 3789

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 13 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **F.C.D. REAL VIRTUS** IN MERITO ALLA GARA REAL VIRTUS – SANGEMINI SPORT, DISPUTATASI A PASSAGGIO DI BETTONA IL 05.05.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 193 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.05.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE MARCANTONINI ANDREA FINO AL 31.12.2028.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.06.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in ordine al comportamento posto in essere a fine gara dall'allenatore Marcantonini, il quale, facendo ingresso all'interno del terreno di gioco, affrontava la terna arbitrale, prima spintonando con forza all'altezza del petto un assistente e poi aggredendo l'arbitro stesso stratonandolo con violenza all'altezza del collo e colpendolo con uno schiaffo, anch'esso violento, al volto; il tutto accompagnato da offese e minacce al direttore di gara.

Il comportamento offensivo e minaccioso all'indirizzo di quest'ultimo si è protratto anche all'interno degli spogliatoi, mentre allorché la terna arbitrale abbandonava dopo circa un'ora l'impianto sportivo scortata dalle Forze dell'Ordine, intervenute sul posto, il Marcantonini apostrofava ulteriormente l'arbitro con la frase: "Hai paura, hai paura?".

La ricostruzione fornita dall'arbitro trova sostanziale conferma anche nei rapporti di gara dei due assistenti.

Gli esiti dell'aggressione sono stati peraltro oggetto di certificazione da parte di struttura sanitaria pubblica nonché da parte del medico curante, il quale riferisce: "grave sindrome ansiosa che necessita di trattamento farmacologico e riposo e cure per giorni dieci".

Ciò posto, considerata la oggettiva gravità dei fatti nonché il protrarsi nel tempo del comportamento gravemente minaccioso ed offensivo posto in essere dal Marcantonini, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto al disposto di cui all'art. 35 comma 4 C.G.S. e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 13 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CANNARA** IN MERITO ALLA GARA CAMPITELLO - CANNARA, DISPUTATASI A TERNI IL 12.05.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 199 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.05.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PIANTONI LUCA PER 4 GARE.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SAPIENZA ALFIO JONAS PER 3 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.06.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara non si è presentato all'audizione odierna seppur regolarmente convocato né ha fornito giustificazioni circa l'assenza.

È stato presente invece il commissario di campo, invece, il quale ha confermato il suo rapporto, ribadendo il comportamento del calciatore Piantoni Luca il quale una volta sostituito rimaneva a bordo campo protestando durante le fasi di gioco e partecipando ad un alterco sia verbale che fisico tra i due calciatori del Cannara e Campitello contemporaneamente espulsi allorché facevano ingresso negli spogliatoi. Ha altresì dichiarato di essersi presentato nella sua qualifica ai dirigenti delle due squadre ad inizio gara così come al calciatore Piantoni nelle circostanze in cui lo invitava a desistere negli atteggiamenti protestatari e a fare rientro negli spogliatoi.

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congrua la sanzioni inflitta dal G.S. e in quanto tale meritevole di conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 13 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ACADEMY SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA ASSISI Clcio 2023 – ACADEMY SAN SISTO 2023, DISPUTATASI AD ASSISI IL 12.05.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 178 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.04.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA SOCIETA' ACADEMY SAN SISTO 2023 PER € 450,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.06.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento ascrivibile ad una persona riconducibile alla società S. Sisto, il quale al termine della gara, entrava nel terreno di gioco aggredendo l'allenatore della squadra avversaria.

Considerata la fede privilegiata delle dichiarazioni del direttore di gara, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante non può condurre all'accoglimento delle conclusioni rassegnate da quest'ultima.

Si ritiene peraltro equo ridurre ad € 350,00 la sanzione dell'ammenda.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €350,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 13 GIUGNO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace